



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE PENALE DI VOGHERA

In composizione Monocratica

(artt. 544 e segg. - 549 c.p.p.)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott.ssa **Federica FERRARI** del Tribunale di Voghera in
composizione Monocratica alla pubblica udienza del **17/01/2005**
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1)

Nata il _____ a _____ residente in _____
n. _____ elettivamente domiciliata presso lo Studio Avv. _____
in _____

Libera - Contumace

Assistita e difesa dall'Avv. _____ del Foro di Voghera - di fiducia -
presente - _____

2)

Nata a _____ il _____ residente in _____ domiciliata in _____
Libera - Presente

Assistita e difesa dall'Avv. Marco Emilio Casali, del Foro di Pavia di Fiducia -
Assente - sostituito dal Dott. Luca Angelieri del Foro di Pavia - Presente

IMPUTATE

Per

a) artt. 110, 648 c.p. perché in concorso tra loro, al fine di procurarsi un profitto,
acquistavano o ricevevano da persona rimasta sconosciuta il modulo per assegno
n _____ tratto sul c/c nr. _____ acceso presso la Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza di Pavia, intestato a: _____, provento di furto.

In _____ il 24/12/1999 -

b) artt. 485, 491 c.p. per avere, al fine di procurarsi un vantaggio, avvalendosi
del modulo descritto al capo precedente, formato o fatto formare un falso
assegno bancario dell'importo di 260.000 apponendovi la propria firma
facendone quindi uso con il cederlo in pagamento a _____
quale mezzo di pagamento.

In _____ il 24/12/1999.

Conclusioni:

Il Pubblico Ministero chiede: "Per il reato di cui al capo b) : N.D.P. per difetto di
querela per entrambi gli imputati ; per il capo a) per entrambi condanna, in concorso
fra di loro, alla pena di 2 anni di reclusione ed Euro 500,00 di multa - "

Il difensore dell'imputata _____, chiede: "assoluzione ex art.
530 quanto meno 2° co. c.p.p.; in estremo subordine ritenere il fatto lieve di
cui all'art. 648 c.p.p. e minimo della pena "

Il difensore dell'imputata _____, chiede: "assoluzione per non
aver commesso il fatto -"

Sent. N **12/05**

in data **17/01/2005**
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Oggi **24/1/2005**
Il Cancelliere **GENE**

estratto al P.M. sede

il

avviso di deposito:

al P.G. Milano

al

al

il

ult. notif.

il Cancelliere

avviso al P.M. data

passato in giudicato

il

ESECUZIONE:

Estr. Esecut.

al

al

al

il

il Cancelliere

Scheda il

Art. Rec.Cred.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione ritualmente notificato le imputate sono state tratte a giudizio per rispondere dei reati rubricati in epigrafe.

Sono state assunte le prove richieste e sono stati acquisiti, nelle forme di rito, per essere utilizzati per la decisione, gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento: art. 511 c.p.p.

Preliminarmente occorre dichiarare de plano l'improcedibilità del reato di cui al capo b) dell'imputazione, reato procedibile a querela di parte, per difetto di querela.

L'istruttoria dibattimentale svolta non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare la fondatezza della tesi accusatoria in relazione al capo a).

Su richiesta del Pm e in mancanza di opposizione delle difese è stata acquisita denuncia di smarrimento sporta il 27.10.1999 da

di un libretto composto da dieci moduli di assegni dal nr
al n. rilasciato dalla Banca "Cassa di Risparmio
di Parma e Piacenza" sul conto corrente n. intestato alla
medesima.

Uno di questi assegni e precisamente il n. è stato posto
all'incasso da dopo avervi apposto la firma
di girata, la quale ha riferito di averlo ricevuto in pagamento di merce
acquistata il giorno 24.12.1999 da due donne che non conosceva.

Si deve dare atto che la in data 20.3.2001 fu chiamata dai
CC di Santa Giuletta al fine di effettuare una individuazione
fotografica e in tale sede aveva indicato, senza ombra di dubbio -
previa descrizione delle caratteristiche somatiche delle persone che
erano entrate quel giorno nel suo negozio e le avevano lasciato

l'assegno - le due fotografie che ritraevano le odierne imputate. Nel verbale di individuazione fotografica citato aveva inoltre indicato nella _____ colei che aveva sottoscritto l'assegno in sua presenza.

In udienza dibattimentale non ha riconosciuto la imputata presente (se non "relativamente"), mentre ha indicato una persona di sesso femminile presente tra il pubblico come molto somigliante ad una delle due persone che le diedero il falso assegno. Ha aggiunto che a distanza di tanti anni non sarebbe in grado di descriverle.

Dagli atti prodotti dal difensore di _____ emerge che costei fu arrestata il 16.10.1999 e solo in data 8.1.2001 la misura della custodia cautelare in carcere fu sostituita con gli arresti domiciliari (vd. in particolare certificato di detenzione carcere di Vigevano)

Poichè il reato di cui al capo a) risulta commesso il 24.12.1999 è evidente l'estraneità della _____ alla commissione dello stesso, con conseguente assoluzione della stessa per non aver commesso il fatto.

Quanto all'imputata _____ si evidenzia che non sono emersi elementi sufficienti per ritenerla responsabile del reato ascritto.

La individuazione fotografica effettuata dalla _____ che riconobbe con assoluta certezza le persone che entrarono nel suo negozio come quelle raffigurate sulle fotografie corrispondenti alla _____ e alla _____ non può essere elemento fondante la sua responsabilità, rilevata la inattendibilità della medesima che ha riconosciuto una persona (la _____) che assolutamente non poteva essere presente in quanto ristretta. Poichè la _____ in udienza ha dichiarato di non riuscire a descrivere le persone che le diedero il falso assegno, anche la _____ deve essere assolta per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

Visti gli artt. 530, comma 1, c.p.p.

assolve dal reato di cui al capo a)
dell'imputazione per non aver commesso il fatto;

Visti gli artt. 530, comma 2, c.p.p.

assolve dal reato di cui al capo a)
dell'imputazione per non aver commesso il fatto;

Visto l'art. 529 c.p.p.

dichiara non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo b)
per difetto di querela.

Voghera, li 17.1.2005

IL GIUDICE
Dot.ssa Federica Ferrari
Ferrari